

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

In data quindici del mese di Marzo presso la residenza comunale di Belpasso (CT) sita in Piazza Municipio, 9, si sono costituiti:

-DA UNA PARTE:

Il Dott. Alfio Spinella in qualità di Responsabile del II Settore Economico Finanziario del Comune di Belpasso (C.F.80008430870), che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "l'Amministrazione", autorizzato, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

-DA UNA PARTE:

il Dott. Franzese Luigi nato ad Aversa il 02/07/1959, residente a Gaeta (LT) 04024, via Frosinone n.6 C.F.FRNLGU59L02A512Q, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nor- Sez. A n.79 ed al registro dei Revisori legali n.64765 dal 13 giugno 1995, di seguito denominato semplicemente "Consulente".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che con determinazione del II Settore n.38 del 28/12/2017 efficace, pubblicata *on line* ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nei modi e tempi previsti dalla Legge, è stata avviata la procedura comparativa - selettiva per l'affidamento a professionista esterno, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, delle attività di supporto per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato all'individuazione delle modalità di gestione alternativa dei servizi di custodia, manutenzione e pulizia degli impianti sportivi, dei servizi strumentali e di supporto all'attività dell'Ufficio Tecnico Comunale (servizio Manutenzioni), del Servizio Affissioni, dei Servizi Cimiteriali nonché del Servizio di sosta a pagamento e esternalizzazione dei servizi tributari, non essendo presenti all'interno del Comune la professionalità richiesta, ed approvato il relativo avviso pubblico e lo schema domanda di partecipazione.

Che alla scadenza dei termini di pubblicazione, in data 23/01/2018 è stata espletata la gara come da verbale di gara, pubblicato all'albo pretorio on-line, con il quale si è proceduto



all'aggiudicazione provvisoria del servizio dell'attività di supporto per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato all'individuazione delle modalità di gestione dei servizi gestiti dalla società ETNAMBIENTE S.c.a.r.l. del servizio di sosta a pagamento e esternalizzazione del servizio tributi al Dr. Franzese Luigi, nato ad Aversa il 02/07/1959, residente a Gaeta (LT) 04024, via Frosinone n.6 C.F.FRNLGU59L02A512Q e con domicilio fiscale ad Aversa Via E. Montale, 29, cod. fisc. FRNLGU59L02A512Q, che accetta

Che con determina del II Settore n. 2 del 30/01/2018 in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, si è provveduto alla aggiudicazione dell'incarico in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. in favore del suddetto Dottor Franzese Luigi, per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA e CNP.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

L'Amministrazione affida l'incarico di collaborazione professionale per l'attività di supporto per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato all'individuazione delle modalità di gestione alternativa dei servizi di custodia, manutenzione e pulizia degli impianti sportivi, dei servizi strumentali e di supporto all'attività dell'Ufficio Tecnico Comunale (servizio Manutenzioni), del Servizio Affissioni, dei Servizi Cimiteriali nonché del Servizio di sosta a pagamento e esternalizzazione dei servizi tributari al dott. al Dr. Franzese Luigi, residente a Gaeta (LT) e con domicilio fiscale ad Aversa Via E. Montale, 29, che si obbliga a prestare la Sua opera professionale nei confronti del Comune di Belpasso alle condizioni individuate nell'avviso pubblico approvato con determinata del II Settore n.38 del 28/12/2017 e nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza, atti approvati con deliberazioni di G.C. nn. 8 del 31/01/2018 pubblicati sul sito *on line* del Comune, consegnati in copia.

Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Esso verrà svolto alle seguenti condizioni :

- a) sarà stipulato in modalità cartacea mediante scrittura privata;
- b) il corrispettivo pattuito è ritenuto fisso e invariabile, congruo ed accettato dal professionista, e ammonta a € 5.000 oltre IVA e cassa previdenziale;
- c) a pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del disciplinare il professionista assume gli obblighi, anche nei confronti di eventuali suoi collaboratori a qualsiasi titolo interessati, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, successivamente modificata con decreto-legge n. 287 del 12.11.2010. Il professionista si obbliga a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- d) sono espressamente causa di risoluzione del presente contratto tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane Spa”, ovvero di altri strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni;
- e) il professionista incaricato dovrà attenersi, direttamente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” così come definito dal Regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché da quello comunale, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni;



f) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/01 e ss.mm.ii., il professionista, sottoscrivendo il disciplinare d'incarico, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

L'attività verrà svolta sotto il coordinamento del Responsabile del II settore ma senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'Amministrazione comunale, senza obblighi di osservanza di orari di ufficio, ma con l'impegno ad assicurare la propria presenza presso gli Uffici comunali in relazione alle esigenze di ufficio, secondo modalità da concordarsi.

Il Consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, anche prima della scadenza, qualora il Consulente:

- a. non presti la propria attività conformemente alle disposizioni di massima impartite;
- b. non consegni il risultato pattuito nei modi e nei tempi concordati.

Le parti hanno comunque facoltà di recedere con preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Le parti per le comunicazioni scritte utilizzano i seguenti indirizzi *pec protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it* ;

I dati e le informazioni forniti dal Comune e le relazioni non potranno essere trattati, divulgati e utilizzati, se non previa ed espressa autorizzazione scritta del Comune.

Quanto prodotto dal Consulente appartiene ed è di proprietà del Comune.

Al Consulente viene conferita la veste di incaricato del trattamento di dati, ai sensi di quanto

disposto al D.Lgs.

n. 196/2003, e si obbliga a rispettare integralmente le norme in materia di riservatezza di cui al citato decreto legislativo.


Il presente contratto può essere modificato e/o integrato solo in forma scritta. In caso di controversie Foro competente è quello di Catania. Le parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie essendo l'incarico conferito a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il presente contratto in doppio originale è registrato in caso d'uso, e le spese sono a carico del Consulente ;

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del codice civile e ai regolamenti statali e regionali, nonché alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento italiano.

I dati forniti dal Consulente inerente il presente atto sono trattati nei limiti e nel rispetto della disciplina in materia (*ex* D.Lgs. n. 196/2003), dando atto che è stata consegnata l'informativa su trattamento e i suoi diritti. Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva:

Il Consulente Dott. Luigi Franzese



Il Comune Dott. Alfio Spinella

